



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1360/2026, tra:

IL TEM. COL. PISA - N. 1011 COL. PISA, in persona dei rispettivi segretari provinciali *p.t.*, rappresentate e difese dagli avv.ti Elisa Giraudo, Vittorio Giraudo e Sandro Pardossi, nonché, quanto a [REDACTED] anche dall'avv. Angela di Rienzo

- RICORRENTE

E

██████████AKEDA MANUFACTURING ITALIA S.p.A., (c.f. e p.iva ██████████07306901005), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████Massimiliano Biolchini Edoardo Maria

- RESISTENTE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.8.2026,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

████████████████████ Pisa hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti di ████████████████████ S.p.A., chiedendo di accertare la natura antisindacale della condotta tenuta dalla società in occasione dello sciopero proclamato in data 7 agosto 2026, che ha previsto l'astensione dei lavoratori nell'ultima ora di ciascun turno a decorrere dal giorno 8 agosto 2026.

A fondamento del ricorso, hanno dedotto:

- che, all'esito negativo delle trattative relative al piano aziendale di riduzione del personale, con pec del 7 agosto 2026 hanno comunicato la ripresa dello stato di agitazione e proclamato un'ora di sciopero alla fine di ciascun turno a decorrere dal 8 agosto 2026;
- che, in pari data, [REDACTED] S.p.A., alle ore 21:43, ha comunicato a tutti i dipendenti la comunicazione del seguente tenore: *“care colleghe, cari colleghi, abbiamo ricevuto dalle Organizzazioni Sindacali la comunicazione relativa alla proclamazione di uno sciopero al termine di ciascun turno di lavoro, a partire da domani, 8 agosto. Desideriamo informarvi che [REDACTED], mediante comunicazione formale trasmessa per PEC, ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali che le modalità di sciopero annunciate potrebbero avere un impatto significativo sulla continuità del processo produttivo, fino a compromettere il completamento di interi lotti di produzione. Per questo motivo l'Azienda ha evidenziato nella*

stessa PEC che le trattenute economiche applicate ai lavoratori aderenti allo sciopero non si limita necessariamente alla sola ora di astensione. Infatti, in base ai principi riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di sciopero “a singhiozzo”, quando la prestazione lavorativa resa durante il turno non è utilmente utilizzabile dall’Azienda, la trattenuta economica potrebbe riguardare l’intero turno di lavoro interessato e non soltanto l’ora di sciopero. L’Azienda ha altresì comunicato alle Organizzazioni Sindacali che si riserva di adottare le iniziative ritenute necessarie a tutela dei propri diritti e interessi nelle sedi competenti se le modalità dello sciopero resteranno confermate”;

- che, con comunicazione dell’8 agosto 2026, le organizzazioni sindacali hanno confermato le modalità dello sciopero e hanno diffidato la società dal procedere a trattenute ulteriori rispetto a quella corrispondente all’ora di astensione, contestando altresì l’invio della comunicazione direttamente ai lavoratori, con richiesta alla società di rettificarne il contenuto nei confronti di tutti i destinatari;
- che [REDACTED] S.p.A. non ha trasmesso ai lavoratori la rettifica richiesta, mantenendo ferma la comunicazione del 7 agosto 2026;
- che, in ogni caso, la successiva risposta della società è stata indirizzata alle sole organizzazioni sindacali e non alla generalità dei lavoratori già destinatari della comunicazione in contestazione;
- che la prospettazione di una possibile trattenuta della retribuzione relativa all’intero turno e la riserva di iniziative nelle sedi competenti hanno prodotto un effetto dissuasivo sull’adesione allo sciopero e sono risultate oggettivamente idonee a limitare l’esercizio di tale diritto, operando come deterrente economico preventivo;
- che la condotta conserva carattere attuale, essendo lo sciopero ancora in corso alla data di proposizione del ricorso ed essendo rimasti fermi gli effetti della comunicazione indirizzata ai lavoratori.

Hanno quindi chiesto di ordinare alla società la cessazione della condotta denunciata e la rimozione dei relativi effetti, mediante la trasmissione a tutti i dipendenti e ai lavoratori somministrati di una comunicazione rettificativa e la sua affissione nelle bacheche aziendali e nei luoghi di accesso ai turni. Hanno inoltre chiesto di ordinare alla società di astenersi per il futuro da condotte analoghe, di disporre la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani a maggiore diffusione locale e nazionale.

Resiste [REDACTED] S.p.A., che, costituitasi in data 19.8.2026, ha dedotto:

- che la produzione svolta nello stabilimento di [REDACTED] riguarda farmaci plasmaderivati e, in particolare, la trasformazione di plasma umano proveniente da donazioni in albumina destinata a soddisfare esigenze terapeutiche essenziali;
- che, in particolare, la produzione nel reparto [REDACTED] è organizzata per lotti, mediante sequenze operative concatenate e tempistiche tecniche predeterminate, articolate a ciclo continuo su tre turni, e richiede la presenza costante di un numero minimo di addetti, necessario a garantire la continuità della lavorazione e il mantenimento delle condizioni di sterilità;
- che la lavorazione di ciascun lotto ha una durata ordinariamente superiore a quella di un turno di lavoro di 8 ore, e non è suscettibile di frazionamento o di interruzione senza il rischio di compromissione del lotto e di dispersione del materiale biologico, anche tenuto conto delle necessità di monitoraggi costanti e ravvicinati;

- che, dopo avere ricevuto la proclamazione dello sciopero, ha verificato l'impatto dell'astensione sulla programmazione produttiva e ha accertato l'assenza di lotti completabili entro le sette ore residue di ciascun turno;
- che, in caso di adesione allo sciopero tale da ridurre il personale al di sotto del numero minimo necessario, si sarebbe potuta determinare l'impossibilità di avviare o proseguire la lavorazione nel reparto [REDACTED];
- che la società ha rappresentato tali criticità alle organizzazioni sindacali con comunicazione del 7.8.2026, e ha precisato che le conseguenze sul trattamento economico sarebbero state valutate soltanto qualora la prestazione residua fosse risultata oggettivamente inutilizzabile o non utilmente ricevibile;
- che la comunicazione ai lavoratori ha avuto natura informativa e prudenziale e non ha prospettato una decurtazione automatica della retribuzione dell'intero turno in conseguenza della sola adesione allo sciopero;
- che l'invito a individuare modalità alternative di astensione è stato formulato al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la continuità del processo produttivo e con la salvaguardia del plasma destinato alla produzione di farmaci;
- che, con comunicazione in data 8 agosto 2026, la società ha ribadito alle organizzazioni sindacali di riconoscere il diritto di sciopero e ha precisato che le criticità rappresentate hanno riguardato esclusivamente i reparti caratterizzati da processi produttivi non interrompibili;
- che lo sciopero si è regolarmente svolto e la partecipazione dei lavoratori addetti al reparto [REDACTED] ha consentito di mantenere attiva la linea produttiva;
- che tutti i lavoratori, aderenti e non aderenti allo sciopero, hanno svolto la prestazione lavorativa programmata e che nessuna trattenuta eccedente l'ora di astensione è stata applicata;
- che la società non ha ricevuto lamentele o comunicazioni relative a impedimenti frapposti all'esercizio del diritto di sciopero;
- che, dopo la notificazione del ricorso, ha appreso che i chiarimenti già forniti alle organizzazioni sindacali non erano stati comunicati ai lavoratori e, in data 17 agosto 2026, ha trasmesso a questi ultimi una nuova comunicazione, condividendo lo scambio intercorso con le organizzazioni sindacali;
- che, anche dopo tale comunicazione, l'andamento delle adesioni allo sciopero non ha subito modifiche;
- che la condotta contestata non ha carattere attuale e non ha prodotto effetti concretamente impeditivi o limitativi dell'iniziativa sindacale;
- che la riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti ha costituito una formula di salvaguardia collegata al rischio di compromissione dei lotti e non ha assunto contenuto ritorsivo, sanzionatorio o intimidatorio;
- che la domanda di pubblicazione del provvedimento sui quotidiani locali e nazionali è generica e sproporzionata, in difetto dell'indicazione di effetti residui suscettibili di essere rimossi mediante tale misura.

All'udienza del 20.8.2026, le parti hanno discusso la causa articolando le proprie repliche e controrepliche.

La condotta antisindacale di cui è domandata la repressione si esaurisce nell'invio della comunicazione a mezzo e-mail del 7.8.2026 (doc. 2 ricorrente) da parte di [REDACTED]

Italia S.p.A., a tutti i dipendenti, anche in somministrazione, che conterrebbe due diversi passaggi dal contenuto lesivo dell'esercizio del diritto di sciopero, e segnatamente:

- 1)*"l'Azienda ha evidenziato nella stessa PEC che le trattenute economiche applicate ai lavoratori aderenti allo sciopero non si limita necessariamente alla sola ora di astensione. Infatti, in base ai principi riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di sciopero "a singhiozzo", quando la prestazione lavorativa resa durante il turno non è utilmente utilizzabile dall'Azienda, la trattenuta economica potrebbe riguardare l'intero turno di lavoro interessato e non soltanto l'ora di sciopero.*
- 2) *L'Azienda ha altresì comunicato alle Organizzazioni Sindacali che si riserva di adottare le iniziative ritenute necessarie a tutela dei propri diritti e interessi nelle sedi competenti se le modalità dello sciopero resteranno confermate".*

Partendo dal secondo punto evidenziato, la comunicazione della società presuppone che lo sciopero indetto sia illegittimo, differentemente non comprendendosi la richiesta, indiretta, di modificare le modalità di esercizio dello stesso.

Nei limiti di una delibazione sommaria, allo stato degli atti, non vi sono elementi per ritenere che le modalità dello sciopero c.d. a singhiozzo proclamato dalle sigle sindacali ricorrenti presentasse profili di illegittimità alla stregua del criterio del danno all'organizzazione produttiva.

Si richiamano, al riguardo, gli assetti giurisprudenziali consolidati per i quali *"l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione"* (Cass. sez. lav. N. 6787/2024).

Dagli atti emerge un riferimento ad un rilevante (benché non precisato) danno economico alla produzione – e non alla produttività – aggravato sotto il profilo etico dalla natura del materiale oggetto della lavorazione con riguardo al circoscritto settore di [REDACTED].

Purtuttavia, è significativo che la società datrice abbia optato per una comunicazione diretta alla platea indifferenziata dei propri dipendenti, ossia anche a quelli che per mansione – in base alle stesse allegazioni della resistente – qualora si fossero astenuti dall'attività lavorativa non avrebbero potuto produrre le ventilate gravi conseguenze sulla lavorazione del plasma.

Con riferimento al primo punto della comunicazione, la prospettazione di conseguenze pregiudizievoli – in termini di decurtazione della retribuzione dell'intera giornata di lavoro, in luogo della sola trattenuta corrispondente all'ora non lavorata – qualora avessero aderito allo sciopero, seppur alla condizione che la prestazione lavorativa resa durante il turno non fosse utilmente fruibile dall'Azienda, appare scorretta e sproporzionata.

E lo sarebbe stato anche in caso di illegittimità *in parte qua* – con riferimento al settore di lavorazione plasma – della modalità dello sciopero.

Nella chiosa successiva dell'e-mail, inoltre, come già evidenziato, la società aggiunge che si riserva il ricorso a forme di iniziativa in sede giudiziale, se le modalità di esercizio del diritto di sciopero dovessero essere confermate, ribadendo – ancora nei confronti di tutti i dipendenti, oltre che delle

organizzazioni sindacali – la contestazione della modalità illegittima di esercizio del diritto di sciopero.

L'attitudine ad incidere sulla libera autodeterminazione all'esercizio del diritto di sciopero emerge dall'iterazione reciproca di forma e contenuto della missiva in oggetto e dal contesto in cui la stessa sorge.

In altri termini, reputa il Tribunale che attraverso le esposte forme larvate e condizionate di minaccia datoriale di far valere indiscriminatamente i propri diritti – l'utilizzo del condizionale, enfatizzato dalla resistente, non muta i termini della questione – e di operare la trattenuta per l'intero turno del lavoro, la resistente abbia sconfinato in una condotta antisindacale, siccome oggettivamente idonea a limitare l'esercizio del diritto di sciopero proclamato, e ciò a prescindere dalle effettive intenzioni datoriali.

Sussiste, inoltre, l'attuale lesività della condotta contestata.

Reputa il Tribunale che, ad onta di quanto sostenuto dalla resistente, la comunicazione del 7.8.2026, oltre a presentare *ab origine* caratteristiche tali da condizionare il libero esercizio del diritto di sciopero, non abbia, allo stato, esaurito i suoi effetti, neppure a seguito delle successive interlocuzioni scritte e del riscontro sull'adesione allo sciopero.

Prova troppo, in tema, l'argomento per il quale a seguito della successiva e-mail del 17.8.2026 indirizzata da [REDACTED] ai dipendenti (doc. 11 resistente), il numero dei lavoratori scioperanti non ha subito mutamenti.

La comunicazione non opera un'idonea rettifica della precedente e-mail, perché difetta il ripensamento della posizione datoriale, figurando un mero ridimensionamento della sua portata, avuto riguardo ai destinatari, in forma peraltro non sufficientemente chiara, limitandosi a riportare la corrispondenza via e-mail intercorsa con i sindacati.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve ordinarsi alla resistente la cessazione della condotta antisindacale, che passa anche per l'ordine di rimuoverne gli effetti nelle modalità di cui in dispositivo.

Non sussistono, invece, i requisiti per disporre la richiesta pubblicazione su quotidiani a maggiore diffusione locale e nazionale, tenuto conto che non vi è correlazione tra l'istanza e gli effetti residui delle condotte da rimuovere, in ogni caso contenuti alla dimensione della vertenza.

Spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la natura antisindacale delle condotte come descritte in parte motiva, e per l'effetto

ORDINA

alla convenuta l'immediata cessazione delle stesse, e

CONDANNA

la resistente:

- a inviare via e-mail a tutti i dipendenti, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla comunicazione del presente decreto, e ad affiggere per il periodo di 30 giorni e bacheche

aziendali e nei luoghi di accesso dei turni, la seguente comunicazione: *“In relazione allo sciopero proclamato da [REDACTED] G[REDACTED] il 7 agosto 2026, si precisa che l’invio dell’email di [REDACTED] [REDACTED] I[REDACTED] S.p.A. del 7 agosto 2026 ore 21:43, rappresenta condotta antisindacale, per le conseguenze prospettate in termini di decurtazione della retribuzione relativa alla prestazione lavorativa resa, in particolare siccome indirizzata nei confronti di tutti i dipendenti, e per la minaccia di far valere i propri diritti in caso di conferma delle modalità dello sciopero”*

- a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in [REDACTED],00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta.

Si comunichi.

Pisa, 21 agosto 2026.

Il Giudice

[REDACTED]